

rg lavoro n.

Prot. 29453/10

3294/10

Sent. N. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
- SEZIONE LAVORO -

Depos. - 7 SET. 2010

(R)

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 1056/10 promossa da:

O \_\_\_\_\_, ass. avv. L. ANGELERI

- PARTE RICORRENTE -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, ass. dal funzionario C. Parafioriti.

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: LAVORO DIPENDENTE DA AMM.NE PUBBLICA, RETRIBUZIONE

All'udienza del 28/05/2010 avanti il Giudice del Lavoro dott. Fabrizio Aprile compaiono la ricorrente con l'avv. Angeleri e per il Ministero l'avv. Parafioriti.

OMISSIS

All'udienza del **7 settembre 2010** avanti il Giudice del Lavoro, dr Fabrizio Aprile, compaiono la ricorrente con l'avv. Angeleri e la dott.sa Parafioriti per parte convenuta.

Il Giudice dà atto che in data 30/06/2010 l'Avvocatura dello Stato ha depositato comparsa di costituzione tuttavia tardiva rispetto alla prima udienza di discussione celebrata il 28/05/2010.

Il Giudice invita le parti alla discussione.

L'avva. Angeleri discute la causa richiamando le conclusioni di ricorso.

La dott.sa Parafioriti discute la causa richiamando le conclusioni di comparsa.

Le parti replicano brevemente.

Il Giudice, all'esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 co. 1 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della seguente concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

## REPUBBLICA ITALIANA

### In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, rilevato che:

O , professoressa non di ruolo in scienze e chimica di scuola secondaria, aveva sottoscritto fin dall'a.s. 1991/92 contratti a termine di insegnamento con scadenza annuale presso vari istituti di Torino e provincia, senza percepire l'aumento periodico del 2,50% per ogni biennio di insegnamento come previsto dall'art. 53, co. 3, l. 312/80, né il trattamento economico durante il periodo estivo previsto dall'art. 7, co. 1, ultimo periodo, l. 831/61; la ricorrente, inoltre, lamentava il carattere abusivo del reiterato ricorso a contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, di cui, pertanto, chiedeva la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'a.s. 2003/04 (non oltre, cioè, il limite prescrizionale) e al risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01, come meglio precisato in ricorso;

si costituiva il MINISTERO convenuto eccependo la parziale improcedibilità del ricorso, contestando gli assunti avversari, in quanto inapplicabile ai supplenti la normativa *ex adverso* invocata, e chiedendo il rigetto del ricorso;

si ritiene infondata la preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso, sia perché la lettera di convocazione alla D.P.L. riguarda sostanzialmente tutte le pretese qui azionate (ancorché comprese nella generale formula delle «differenze



*retributive...dovute e non percepite»*), sia perché, essendo impossibile (come verificato all'udienza del 28/05/2010) un esito conciliativo della controversia, la sospensione del giudizio risulterebbe un mero formalismo privo di pratica utilità; venendo al merito, quanto alla domanda relativa alle dedotte differenze retributive, si ritiene che la relativa soluzione si debba congiuntamente ispirare, da un lato (in materia generale di pubblico impiego), al principio di delegificazione e di contrattualizzazione (consacrato agli artt. 45 e 69, co. 1, d.lgs. 165/01), e, dall'altro (in materia particolare di contratti a termine), al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (consacrato all'art. 6 d.lgs. 368/01, applicabile anche ai lavoratori pubblici in forza dell'art. 36, co. 2, d.lgs. 165/01);

in virtù del primo principio, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori pubblici è determinato dai contratti collettivi e, pertanto, ogni ulteriore previsione di legge (se non diversamente ed espressamente previsto) in tanto può essere applicata in quanto sia richiamata dalla contrattazione collettiva;

in virtù del secondo principio, il lavoratore a tempo determinato ha tendenzialmente diritto al medesimo trattamento spettante al lavoratore a tempo indeterminato, se non obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine;

si osserva, quanto al richiesto trattamento economico durante il periodo estivo, che la norma *ex art. 7, co. 1, ultimo periodo, l. 831/61* (ancorché formalmente in vigore) non è in alcun modo richiamata dalle fonti collettive in esame, né risulta percorribile alcun argomento ermeneutico da cui possa farsi altrimenti discendere l'applicabilità della suddetta disposizione;

si osserva, invece, che l'art. 53 l. 312/80 – laddove prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1°/06/1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale – risulta esplicitamente richiamato (con conseguente vigenza applicativa) sia dall'art. 142 ccnl 2002-05 del Comparto Scuola, sia dall'art. 146 del successivo ccnl 2006-09 (entrambi rubricati «*Normativa vigente e disapplicazioni*»), sicché essa norma deve ritenersi *prima facie* applicabile al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo;

non appaiono di ostacolo a simile conclusione le parole «*(docenti di religione)*» poste in coda al n. 5, lett. f), dell'art. 142 ccnl 2002-05, in quanto tale espressione:

- a) non è replicata, significativamente, all'art. 146 ccnl 2006-09 tuttora in vigore;



- b) si riferisce, in realtà, alle specifiche disposizioni dettate per gli insegnanti di religione dall'art. 3, co. 6 e 7, d.P.R. 399/88, che, infatti, rimandano all'ultimo comma dell'art. 53 l. 312/80: è di tutta evidenza che se l'art. 142, lett. f), n. 1), ccnl 2002-05 avesse voluto svolgere un circoscritto ed esclusivo riferimento agli insegnanti di religione, non avrebbe richiamato l'art. 53 l. 312/80 (richiamo che sarebbe stato del tutto pleonastico) o, quantomeno, ne avrebbe richiamato soltanto l'ultimo comma;
- c) deve comunque interpretarsi nel senso di ritenerla valevole per tutti gli insegnanti, se non a pena (arg. anche ex art. 1367 c.c.) di un ingiustificato privilegio (di dubbia legittimità e compatibilità costituzionale) per i soli docenti di religione;

se dunque l'art. 53 l. 312/80 si applica a tutto il personale docente non di ruolo – compresi, ovviamente, gli insegnanti con contratto a termine – si deve ora affrontare il problema rappresentato dal contenuto del suo terzo comma, ove si dispone che l'aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnanti non di ruolo «*escluse in ogni caso le supplenze*»;

la vigente legislazione scolastica (con particolare riferimento al t.u. sulle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui, da ultimo, al d.lgs. 297/94), per quanto riguarda il personale docente ed educativo, distingue tra insegnanti di ruolo e non di ruolo (c.d. "precari"); questi ultimi svolgono esclusivamente prestazioni lavorative a termine (sottoscrivendo appositi contratti a tempo determinato) che l'art. 4 l. 124/99 individua con il termine tecnico e onnicomprensivo di «supplenze»;

tutti gli incarichi di insegnamento a termine, secondo questa normativa, costituiscono, tecnicamente, delle supplenze, le quali, a norma dei primi tre commi dell'art. 4 l. 124/99 (e della normativa di dettaglio di cui all'art. 1 d.m. 131/07), si distinguono in:

- a) supplenze annuali, a copertura dei posti vacanti con durata pari all'intero a.s. dal 1° settembre al 31 agosto;
- b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, a copertura dei posti non vacanti e con durata (di norma) fino al 30 giugno;
- c) supplenze temporanee propriamente dette, con durata inferiore e per tutti gli altri casi di scoperta di cattedre e di posti di insegnamento;



dunque, sulla scorta dell'attuale normativa, tra insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti *tertium non datur* – e ciò a differenza della disciplina vigente fino al d.l. 281/81, che ha provveduto ad abrogare, a partire dall'a.s. 1981/82, il ruolo dei c.d. docenti incaricati, i quali, ai sensi dell'art. 3 l. 160/55 (e, quindi, dell'art. 1 l. 463/78), erano destinatari, su nomina del Provveditore agli Studi, di incarichi di insegnamento di durata annuale a copertura delle cattedre di ruolo vacanti per la durata dell'intero a.s.; si trattava di insegnanti non di ruolo, ma comunque distinti dai supplenti temporanei (anzi, «*per il periodo strettamente indispensabile*») che gli artt. 4 l. 160/55 e 3 l. 1728/60 'confinavano' nella categoria residuale dei docenti né di ruolo, né incaricati;

inoltre, gli insegnanti incaricati, come si è detto, erano docenti non di ruolo, similmente agli odierni supplenti *ex lege* 124/99, ma, a differenza di questi, erano stati assunti, a seguito della l. 282/69, con rapporto a tempo indeterminato;

così sinteticamente ripercorsa la vicenda storica della normativa di settore, si osserva ora come il 'calco' dell'art. 53, co. 3, l. 312/80 sia rappresentato dall'art. 7, co. 1, l. 831/61, che attribuiva proprio agli insegnanti incaricati *ex lege* 160/55 (e non certamente ai supplenti temporanei) l'incremento periodico biennale del 2,50% sullo stipendio iniziale;

ne consegue che, nella prospettiva del legislatore del 1980 (quando era ancora in vigore il ruolo degli insegnanti incaricati e alla luce del suvvisto *status* 'tripartito' del personale docente), l'inciso «*escluse in ogni caso le supplenze*» non poteva che riferirsi, evidentemente, agli incarichi propri dei supplenti temporanei così come individuati dagli artt. 4 l. 160/55 e 3 l. 1728/60;

ne consegue ulteriormente che la previsione dell'aumento periodico *ex art.* 53, co. 3, l. 812/80, a seguito della soppressione del ruolo degli insegnanti incaricati, deve intendersi attualmente riferita a quei docenti non di ruolo che, tuttavia, svolgono supplenze annuali *ex art.* 4, co. 1, l. 124/99 in tutto e per tutto analoghe e sovrapponibili ai "vecchi" incarichi *ex lege* 160/55;

d'altronde, la circostanza che gli insegnanti incaricati, a differenza dei supplenti, fossero dipendenti a tempo indeterminato non si ritiene costituire significativo elemento differenziale (come invece ritenuto, ad es., da Cons. Stato n. 2163/00), in quanto:




- a) la *ratio* dell'incremento periodico del 2,50% va ricercata nella premura di tendenziale 'equiparazione' del trattamento retributivo del personale non di ruolo rispetto a quello di ruolo, mentre non sembra vantare immediata rilevanza *in parte qua* la temporaneità o meno del rapporto di impiego;
- b) il principio di non discriminazione *ex art. 6 d.lgs. 368/01* tra lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato impone di riservare ai primi lo stesso trattamento normativo e retributivo riservato ai secondi, purché compatibile (ma non sussistono questioni ostative) con la natura del contratto a termine;
- c) talune pronunce giurisprudenziali, pur se risalenti e a titolo diverso da quello oggetto del presente giudizio, hanno nondimeno ritenuto come, nell'evoluzione legislativa successiva alla l. 160/55, i due "tipici" rapporti di servizio non di ruolo – incarico e supplenza annuale – avessero subito una progressiva assimilazione nella loro consistenza oggettiva (cfr., per tutte, Cons. Stato n. 513/81);

se, dunque, i superiori rilievi sono corretti, allora i soppressi incarichi annuali sono sostanzialmente da equipararsi, quantomeno ai fini dell'emolumento *de quo*, alle supplenze annuali *ex art. 4, co. 1, l. 124/99*, ma – si badi bene – solamente ad esse, ossia quelle (analogamente alla situazione dei "vecchi" professori incaricati) a copertura dei posti vacanti e con durata pari all'intero a.s. fino al 31 agosto; d'altronde, le argomentazioni qui patrocinare impongono necessariamente un vincolo interpretativo dell'art. 53, co. 3, l. 312/80 a carattere restrittivo;

venendo finalmente alla domanda azionata da O \_\_\_\_\_, si osserva come alla ricorrente siano state affidate, nel periodo cui si riferisce la sua pretesa retributiva, solo due supplenze annuali scadenti al 31 agosto, precisamente quelle relative all'a.s. 2004/05 (istituti "I \_\_\_\_\_" e "I \_\_\_\_\_") e all'a.s. 2008/09 (istituto "I \_\_\_\_\_") – insufficienti per suffragare il diritto all'adeguamento del 2,50%, che, come si è visto, va attribuito solo per ogni biennio di servizio, nonché, deve ritenersi, ogni due anni tra loro consecutivi;

quanto poi al risarcimento del danno per abusivo ricorso a contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, la domanda non appare meritevole di accoglimento, ove solo si consideri come la disciplina *ex art. 4 l. 124/99* sul conferimento di incarichi di supplenza sia da ritenersi speciale rispetto alla disciplina sui contratti a termine di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 368/01;



rg lavoro n.

in effetti, la normativa sulle supplenze assume natura separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale (di ritenersi prevalente) all'educazione, all'istruzione e allo studio di cui agli artt. 33 e 34 Cost.; in ogni caso, si osserva come, da un lato, tali contratti possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo degli insegnanti (art. 4, co. 14-bis, l. 124/99, intr. dall'art. 1. co. 1, d.l. 134/09), e come, dall'altro, sia difficilmente configurabile la responsabilità ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 a carico di un'amministrazione che, di fatto, si è limitata ad applicare la vigente normativa sugli incarichi di supplenza, la quale – in carenza, peraltro, di specifiche previsioni di legge – non risulta di per sé abrogata dal d.lgs. 368/01, né con questo incompatibile;

il ricorso va dunque disatteso e le spese di lite integralmente compensate, a fronte della natura squisitamente interpretativa della controversia;

**P.Q.M.**

visto l'art. 429 c.p.c.;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;

rigetta il ricorso proposto da O \_\_\_\_\_ ;

dichiara interamente compensate le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 7/09/2010.

Il Giudice  
Dott. Fabrizio Aprile

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

10 SET. 2010



Copia conforme all'originale